

La Suprema Corte chiarisce i presupposti per ottenere l'assegno di mantenimento

(Cassazione Civile, sent. 28 dicembre 2021, n. 36178)

Compete in favore del coniuge a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro; b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. - Presidente -

Dott. PARISE Clotilde - rel. Consigliere -

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27995/2021 R.G. proposto da:

A.A., domiciliato in ROMA, Largo Gen. Gonzaga n. 2, presso lo studio dell'avvocato PAZZAGLIA ALESSANDRO, (PZZLSN60A04H501C), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BACCOS FULVIA, (BCCFLV52D68L483P), giusta procura speciale allegata al ricorso;

- ricorrente -

contro

B.B., elettivamente domiciliata in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato DI PIERRO NICOLA, (DPRNCL57S02H501M), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VIANELLO CHIARA, (VNLCHR77S44L736C) giusta procura speciale allegata al controricorso;

- controricorrente -

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1683/2021 depositata il 09/06/2021;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27/10/2023 dal Consigliere Dott. CLOTILDE PARISE.

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1502/2020 pubblicata il 17 ottobre 2020, per quanto ora di interesse, dichiarava la separazione personale dei coniugi A.A. e B.B.; affidava ad entrambi i genitori in modo condiviso la figlia minore, fatta eccezione per la ordinaria amministrazione; confermava il programma di frequentazione con tempo paritario già in atto, disciplinando in pari misura anche il periodo estivo e le vacanze; poneva a carico di A.A. l'obbligo di versare in favore di B.B. l'importo mensile di Euro 700,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia; poneva le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia a carico del padre nella misura del 70% e a carico della madre per il residuo 30%; poneva a carico di A.A. l'obbligo di versare l'importo di Euro 1.000,00 in favore della moglie a titolo di concorso per il suo mantenimento, con rivalutazione Istat, e disciplinava le spese di lite.

2. Con sentenza n. 1683/2021, pubblicata il 9-6-2021 la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza impugnata e in parziale accoglimento dell'appello proposto da A.A. avverso la citata sentenza, ha disposto la riduzione a Euro 500.00 mensili dell'assegno dovuto dal padre per il mantenimento della figlia, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, confermando per il resto la sentenza impugnata. Per quel che ora interessa, la Corte di merito ha affermato che: a) l'appellante sosteneva che la moglie non era priva di adeguati redditi propri e che non aveva provato l'esistenza di un elevato tenore di vita che non potesse essere conservato con il patrimonio di cui disponeva; b) l'appellante era un magistrato presso il Tar della Lombardia, con una capacità

reddituale di gran lunga superiore rispetto a quella della moglie, la quale era dipendente del Comune di (Omissis), e sussistevano i presupposti per l'assegno a favore della moglie, stante la notevole disparità di reddito; c) poneva a carico di A.A. l'obbligo di versare in favore di B.B. il minor importo mensile di Euro 500,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia, "considerando le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (art. 155, in relazione all'art. 337-ter c.c.)".

3. Avverso questa sentenza A.A. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti di B.B., che resiste con controricorso.

4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis.1 c.p.c.. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Motivi della decisione

5. Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo la nullità della sentenza in quanto deliberata senza la partecipazione del P.G. al processo d'appello, investendo detta nullità l'intero grado di giudizio stante l'irregolare costituzione del rapporto processuale; ii) con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.c., per avere la Corte territoriale stabilito in Euro 1.000,00 l'importo mensile dovuto dall'odierno ricorrente in favore della moglie, a titolo di mantenimento, fondando la decisione sulla circostanza, non vera come documentalmente provato in causa, che la B.B. sostenesse il pagamento di un canone di locazione; inoltre la moglie non aveva provato che non era dalla stessa conservabile il tenore di vita goduto durante il matrimonio, che si assume incontestato come modesto, ed aveva scelto, con decisione unilaterale, di "demansionarsi con riduzione stipendiale", peraltro dopo circa 5 anni di separazione di fatto dal coniuge; iii) con il terzo motivo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per avere la Corte di merito omesso l'esame del secondo motivo d'appello relativo alla violazione dell'art. 156 c.c., e conseguente mancata pronuncia sui presupposti fondanti l'attribuzione del mantenimento; rimarca il fatto che nei cinque anni anteriori alla formalizzazione della separazione i coniugi erano stati separati di fatto, sicchè non doveva tenersi conto, per valutare le capacità reddituali di ciascuno dei coniugi, dell'ultimo quinquennio, in cui le differenze reddituali si erano accentuate perchè la moglie aveva volontariamente cambiato lavoro, senza che ve ne fosse necessità per l'accudimento della figlia, e il ricorrente aveva un reddito considerevolmente più alto; ribadisce la mancata prova del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; iv) con il quarto motivo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, la

"nullità della sentenza per avere la Corte di merito omesso l'esame del primo motivo d'appello relativo alla violazione dell'obbligo motivazionale in relazione al merito delle condizioni economiche della separazione", rilevando di aver impugnato la sentenza del Tribunale per omessa motivazione circa la non condivisione dell'esito del giudizio di reclamo avverso il provvedimento presidenziale (decreto della Corte d'appello di Venezia n. 842/2019 dell'1-2-2019 con cui l'assegno di mantenimento per la moglie era stato ridotto a Euro 500,00) e deducendo che neppure la Corte veneta si era espressa e aveva motivato al riguardo, nonostante che non fossero stati acquisiti in causa nuove prove e nuovi dati istruttori; iv) con il quinto motivo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell'art. 337 ter c.c., n. 4, in relazione all'art. 155 c.c., per avere la Corte di merito erroneamente posto a carico del padre il contributo di mantenimento per la figlia, pur in presenza di affidamento condiviso e paritario, omettendo di considerare che la moglie aveva volontariamente optato per una sua decurtazione reddituale e rifiutava il pagamento della propria quota di spese straordinarie.

6. Il primo motivo è infondato.

Secondo l'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, l'art. 70 c.p.c., comma 1, n. 2, sull'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero nella causa di separazione personale dei coniugi, trova applicazione fino a quando sia in discussione il vincolo matrimoniale, e non anche, pertanto, nel giudizio d'appello, ove inerente ai soli rapporti patrimoniali (Cass. 6262/2017).

Nella specie, il mancato intervento del P.M. nel giudizio di appello non ha comportato la denunciata nullità poichè detto giudizio ha avuto ad oggetto esclusivamente profili patrimoniali tra le parti.

7. I motivi secondo, terzo e quarto, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione in quanto tutti concernenti l'attribuzione del contributo di mantenimento alla moglie, sono in parte infondati e in parte inammissibili.

7.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato che compete in favore del coniuge a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro; b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica peggiore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei

coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (tra le tante Cass. 12196/2017 ; Cass. 28938/2017). Inoltre la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 4327/2022).

7.2. Nel caso di specie, la Corte di merito si è attenuta ai suesposti principi, contrariamente a quanto si assume in ricorso (secondo motivo), ha proceduto a valutare comparativamente le condizioni economiche dei coniugi, desumendone lo standard di vita familiare correlato alle potenzialità economiche di essi, ha rimarcato la notevole disparità tra il reddito del marito e quello della moglie e, in ragione della condizione economica assai peggiore di quest'ultima rispetto al primo, le ha riconosciuto l'assegno di mantenimento.

Va, altresì, rilevata l'inammissibilità delle censure nella parte in cui si denuncia, sub specie del vizio di violazione dell'art. 156 c.c. (secondo motivo), l'erroneo riferimento al pagamento di un canone di locazione e alla mancata valutazione della scelta della moglie di demansionarsi e ridurre il suo reddito di lavoro. Infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054/2017). Nel caso di specie, il ricorrente, nel dolersi della violazione dell'art. 156 c.c., censura, in realtà, la ricostruzione fattuale. Infatti la violazione di legge denunciata viene prospettata dal ricorrente sulla base degli assunti,

imprescindibili, che determinate circostanze, pur asseritamente provate, non siano state considerate dai giudici di merito ed è, dunque, mediata dalla valutazione delle risultanze processuali, presupponendo una diversa ricostruzione, in fatto, della fattispecie concreta.

7.3. Gli altri profili di doglianza, espressi con i motivi terzo e quarto, sono inammissibili.

Il ricorrente, pur rubricando le censure sub specie di vizi di omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, vale a dire consistenti nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non solo non deduce specificamente la violazione dell'art. 112 c.p.c., ma svolge una critica contenutisticamente riferita esclusivamente a dati fattuali, che assume non valutati e, in tesi, rilevanti ai fini della debenza e della quantificazione dell'assegno separativo (separazione di fatto nei cinque anni anteriori alla separazione; riduzione reddituale della moglie dovuta a sua scelta lavorativa non legata all'accudimento della figlia; esito del precedente giudizio di reclamo del 2019, da cui era dato desumere, a dire del ricorrente, una differente condizione economica dei coniugi).

Orbene, posto che la decisione sulle condizioni economiche della separazione è stata motivata dalla Corte d'appello in modo idoneo e rispondente al "minimo costituzionale" (Cass. Sez. U., 8053/2014 e successive conformi), i vizi come illustrati in ricorso non integrano un difetto di attività del giudice di secondo grado di rilevanza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 citato, ossia un error in procedendo, quanto, piuttosto, denunciano l'omesso esame degli elementi istruttori suindicati. Peraltro, detto omesso esame, secondo la giurisprudenza di questa Corte, neppure integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa (nella specie le condizioni economiche e la differenza di reddito tra le parti), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 27415/2018).

8. Il quinto motivo è in parte inammissibile, in quanto, tramite l'apparente denuncia del vizio di violazione di legge, sollecita il riesame del merito, in ordine alla debenza del contributo di mantenimento della figlia, contestata dal ricorrente in ragione dell'asserita volontaria decurtazione reddituale da parte della madre, ed è altresì infondato, nella parte in cui denuncia la violazione del principio di proporzionalità in quanto l'affidamento condiviso della minore ai genitori era paritario. A tale ultimo riguardo, occorre ribadire che l'affidamento condiviso dei figli minori, in quanto fondato sull'interesse esclusivo di questi ultimi, non elimina l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire alle esigenze di vita dei primi mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento, ma non implica, come sua conseguenza "automatica", che ciascuno dei due genitori

debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze (Cass. 26060/2014).

9. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13 , comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 , art. 52 .

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori, come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 , art. 52 .

Conclusione

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2023

